

Leggi Bassanini

Con il nome di **Legge Bassanini** sono noti alcuni provvedimenti [normativi italiani](#) principalmente ispirati e/o redatti da [Franco Bassanini](#) in materia di [pubblica amministrazione](#).

Indice

- **1 Legge 15 marzo 1997, n. 59**
- **2 Legge 15 maggio 1997, n.127 (Bassanini bis)**
- **3 Legge 16 giugno 1998, n.191 (Bassanini ter)**
- **4 Legge 8 marzo 1999, n.50 (Bassanini quater)**

Legge 15 marzo 1997, n. 59

La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*^[1], nota come Legge Bassanini, impone in particolare due principi:

- La semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici alle attività private
- Il federalismo amministrativo, cioè il perseguimento del massimo decentramento realizzabile con legge ordinaria, senza modifiche costituzionali.

La matrice della legge 59/1997 è europea, quindi sovranazionale, in quanto originata da spinte all'armonizzazione ed unificazione amministrativa degli apparati dei diversi Paesi membri dell'Unione europea.

La legge 59/1997 si è configurata come una legge delega, finalizzata essenzialmente a dare al Governo il potere di emanare decreti delegati al fine di sviluppare una vastissima attività di innovazione e riforma dell'intero sistema amministrativo italiano, nonché per incidere:

- sul sistema delle fonti;
- sulle strutture di governo dello Stato;
- sulle modalità di collegamento tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie locali.

Caratteristiche fondamentali dell'attività di riforma delineata dalla L. 59/1997:

1. Ridefinire i rapporti e la distribuzione delle competenze fra lo Stato, le Regioni e il sistema delle autonomie locali, realizzando quello che è stato definito il *terzo decentramento* (dopo quelli del 1970-72 e del 1975-77) e come il "massimo di federalismo amministrativo a Costituzione invariata";
2. Riformare, coerentemente con il federalismo amministrativo da realizzare, la riforma della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri e in generale degli enti pubblici nazionali, conducendo a termine il processo riformatore già

- avviato con la L. n. 400/1988 e ripreso durante il primo governo Amato e il governo Ciampi;
3. Completare le riforme di primarie strutture amministrative avviate durante il decennio precedente e in particolare quelle relative al rapporto del pubblico impiego, alla struttura e al ruolo della dirigenza pubblica, alla formazione dei funzionari e dei dirigenti pubblici e le relative modalità di selezione e di carriera;
 4. Rivedere le modalità di organizzazione e di funzionamento di alcuni ambiti specifici dei servizi pubblici e della disciplina pubblicistica di alcuni settori economici, mirando anche ad avviare massicci fenomeni di rilocalizzazione delle funzioni fra Stato e Regioni nonché di [privatizzazione](#) e [delegificazione](#) di alcuni settori precedentemente a forte caratterizzazione pubblicistica;
 5. Realizzare la semplificazione delle procedure e delle regole che presiedono all'attività amministrativa in generale e all'organizzazione e al funzionamento dell'[amministrazione](#) italiana;
 6. Riformare il [sistema scolastico italiano](#), organizzandolo sulla base di una rete di istituzioni scolastiche dotate di autonomia funzionale ed estendendo anche all'organizzazione scolastica il [regime delle autonomie funzionali](#) già introdotto per le [Università](#) e per le [Camere di commercio](#).

Legge 15 maggio 1997, n.127 (Bassanini bis) [modifica]

La L.127/1997 accompagna alla riforma del decentramento quella della semplificazione amministrativa con l'obiettivo di ridisegnare l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica con particolare riferimento a quella locale.

Due sono gli oggetti della *Bassanini bis*:

- la riforma dei procedimenti (*snellimento*);
- la riforma degli uffici (*riorganizzazione*).

Legge 16 giugno 1998, n.191 (Bassanini ter) [modifica]

La L. 191/1998 contiene delle modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 1997, n.127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Nel testo sono contenute anche disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Legge 16 giugno 1998, n.191 (Bassanini ter): gli artt. 3, 4 e 5

Si riportano qui integralmente gli articoli 3,4 e 5 della legge:

Art. 3. Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni

1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.

4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità.

5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "tecnico" è soppressa.

Art. 4. Telelavoro

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 5. Disposizioni in materia di edilizia scolastica

1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme già trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.

2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.

3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.

Legge 8 marzo 1999, n.50 (Bassanini quater) [modifica]

Questa legge rappresentò il primo tentativo di riforma organica della Presidenza del Consiglio, della struttura del Consiglio dei ministri e dell'ordinamento dei ministeri. Tale provvedimento ha delineato un nuovo assetto dell'organizzazione ministeriale, muovendo in tre diverse direzioni:

1. è stata operata una riduzione degli apparati ministeriali: i ministeri sono divenuti *dodici*; il personale è stato raggruppato in un ruolo unico, in modo da assicurarne la mobilità; si è sancito il principio della flessibilità nell'organizzazione, stabilendo – salvo che per quanto attiene al numero, alla denominazione, alle funzioni dei ministeri ed al numero delle loro unità di comando – una ampia *delegificazione* in materia
2. in un'ottica policentrista, sono state istituite dodici [Agenzie indipendenti](#) (da non confondere con le [Autorità amministrative indipendenti](#)), con funzioni tecnico-operative che richiedono particolari professionalità e conoscenze specialistiche, nonché specifiche modalità di organizzazione del lavoro
3. si è provveduto alla concentrazione degli uffici periferici dell'amministrazione statale con la creazione degli Uffici Territoriali del Governo (UTG) che hanno assorbito le [Prefetture](#).

I 12 ministeri previsti erano:

1. *Ministero degli Affari esteri*, che attende ai rapporti internazionali
2. *Ministero dell'Interno*, che ha attribuzioni differenziate: tutela della sicurezza pubblica, protezione civile, cittadinanza e immigrazione, funzionamento degli enti locali
3. *Ministero della Giustizia*, che si occupa prevalentemente dell'amministrazione degli organi giudiziari, svolgendo anche le funzioni dell'ufficio di [Guardasigilli](#)
4. *Ministero della Difesa*, che è preposto alla gestione delle forze armate
5. *Ministero dell'Economia e delle finanze*, che provvede essenzialmente alla politica di gestione della spesa, di bilancio e fiscale, nonché delle entrate finanziarie dello Stato
6. *Ministero delle Attività produttive*, che esercita le attribuzioni in materia di industria, commercio e artigianato, rapporti commerciali con l'estero, comunicazioni, turismo

7. *Ministero delle Politiche agricole e forestali*, che esercita le competenze in materia di agricoltura, trasformazione agroalimentare, gestione delle foreste e della pesca, sia in campo nazionale che in campo europeo
8. *Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio*, che sovrintende alla promozione, alla conservazione e al recupero delle condizioni ambientali e del patrimonio naturale nazionale
9. *Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti*, che si occupa della politica delle infrastrutture, gestisce e organizza il sistema dei trasporti
10. *Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali*, che è competente in materia di lavoro, previdenza sociale, tutela della salute e coordinamento dei servizi sanitari regionali
11. *Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca*, che amministra il sistema formativo pubblico scolastico, il sistema formativo pubblico universitario e la ricerca scientifica e tecnologica
12. *Ministero per i Beni e le attività culturali*, che assicura la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali

Le 12 agenzie previste erano:

1. *Agenzia di protezione civile* (Interno)
2. *Agenzia delle entrate* (Economia e finanze)
3. *Agenzia delle dogane* (Economia e finanze)
4. *Agenzia del territorio* (Economia e finanze)
5. *Agenzia del demanio* (Economia e finanze)
6. *Agenzia industrie difesa* (Difesa)
7. *Agenzia per le normative ed i controlli tecnici* (Attività produttive)
8. *Agenzia per la proprietà industriale* (Attività produttive)
9. *Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici* (Ambiente e tutela del territorio)
10. *Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture* (Infrastrutture e trasporti)
11. *Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale* (Lavoro, salute e politiche sociali - Istruzione, università e ricerca)
12. *Agenzia per il Servizio civile* (Presidenza del Consiglio dei ministri)

Era previsto che la riforma entrasse in vigore con la [XIV Legislatura](#), ma non entrò mai in vigore integralmente, poiché il [II Governo Berlusconi](#) la modificò alla sua entrata in carica. I ministeri aumentarono e solo alcune della agenzie furono costituite: in particolare l'[Agenzia per la Protezione Civile](#) (poi abolita e confluita nel vecchio [Dipartimento della Protezione Civile](#)), le Agenzie del Ministero dell'Economia ([Agenzia delle Entrate](#), [Agenzia delle Dogane](#), [Agenzia del Territorio](#), [Agenzia del Demanio](#)) già istituite nel [1999](#), in deroga alla generale entrata in vigore della Riforma Bassanini nel [2001](#), l'[Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici](#) (APAT) istituita solo nel 2001.